



2024/1320

16.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1320 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette per il contenimento della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione ⁽²⁾ è applicato dall'agosto 2020 allo scopo di prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) («organismo nocivo specificato»).
- (2) A seguito delle indagini svolte a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, l'Italia ha confermato che l'eradicazione dell'organismo specificato nei comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare e Putignano nella provincia di Bari e nel comune di Fasano nella provincia di Taranto non è più possibile.
- (3) Tali comuni dovrebbero pertanto essere aggiunti al rispettivo elenco di zone infette sottoposte a contenimento di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda le province di Taranto e Bari.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1201/oj).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato III, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così modificato:

(1) al punto 3, «I seguenti comuni della provincia di Taranto:», dopo «Faggiano» è inserito «Fasano»;

(2) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. I seguenti comuni della provincia di Bari:

Alberobello

Castellana Grotte

Locorotondo

Monopoli

Polignano a Mare

Putignano».
